

Codice A1502A

D.D. 17 gennaio 2017, n. 22

Approvazione delle Disposizioni Operative per la realizzazione delle azioni finanziate dal Buono Servizi Lavoro rivolto a persone disoccupate da almeno sei mesi di cui alla D.D. n. 524 del 29 luglio 2016.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

vista la Decisione della Commissione Europea c(2014)9914 del 12/12/2014 con la quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (d'ora innanzi, anche soltanto POR FSE 2014-2020);

vista la D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d'atto della predetta Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014;

vista la D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016 con cui si è proceduto all'approvazione della Direttiva pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro e contenente l'atto di indirizzo per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali. Periodo 2016 – 2018. Spesa prevista euro 62.800.000,00 sul bilancio pluriennale 2016 – 2018;

vista la D.D. n. 524 del 29/07/2016 con cui si è proceduto all'approvazione del Bando regionale finalizzato all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per persone disoccupate da almeno sei mesi di cui alla D.G.R. n. 20 – 3037 del 14/03/2016. Accertamento e impegno di spesa euro 6.500.000,00 su capitoli vari del Bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, anno 2017;

tenuto conto che la sopraccitata D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016 ha demandato alla Direzione Coesione Sociale l'adozione degli atti amministrativi conseguenti e necessari al funzionamento della Direttiva di cui sopra;

vista la D.D. n. 807 del 15/11/2016 "Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione dei documenti – relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013".

considerata la necessità di fornire agli Operatori che fanno parte dell'elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per persone disoccupate da almeno sei mesi supporto alla realizzazione delle attività e di dare indicazioni specifiche per il corretto utilizzo dei sistemi informativi e degli strumenti a supporto della gestione delle azioni;

ritenuto quindi necessario approvare le Disposizioni Operative per la realizzazione delle azioni finanziate dal Buono Servizi Lavoro rivolto a persone disoccupate da almeno sei mesi poste quale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs 30/03/2001, n.165 e s.m.i., in particolare artt. 4 e 16;

Vista la L.R. 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 s.m.i.;

in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con DGR 20 -3037 del 14/03/2016 ed in conformità con gli indirizzi definiti nel Bando regionale finalizzato all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 524 del 29/07/2016

determina

- di approvare le Disposizioni Operative per la realizzazione delle azioni finanziate dal Buono Servizi Lavoro rivolto a persone disoccupate da almeno sei mesi, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 524 del 29/07/2016, poste quale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione Piemonte,

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore
Dott. Felice Alessio Sarcinelli

Allegato



fondo
sociale europeo

ALLEGATO

DISPOSIZIONI OPERATIVE

per la realizzazione delle azioni finanziate dal Buono
Servizi Lavoro rivolto a "Disoccupati da almeno 6 mesi"
(DD n. 524 del 29/07/2016)

D.D. n. _____ del _____



REGIONE
PIEMONTE

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DESTINATARI.....	3
3. AZIONI AMMISSIBILI.....	4
4. REALIZZAZIONE ATTIVITÀ E GESTIONE PAI.....	5
4.1. PAI per i servizi al lavoro	6
4.1.1. <i>Gli attributi dei PAI (per tipologia di destinatari)</i>	7
4.2. PAI per il contributo indennità di tirocinio	7
4.3. Integrazioni e variazioni in corso d'opera.....	8
4.4. Conclusione delle attività.....	8
5. RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI TIROCINIO	9
6. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEGLI OPERATORI.....	9

<i>Direzione Coesione Sociale</i>	Settore Lavoro e Inclusione sociale
Disposizioni operative - Buono servizi lavoro Disoccupati	Pagina 3 di 10

1. PREMESSA

Le presenti Disposizioni operative sono di supporto alla realizzazione delle attività finanziate dal Bando Buono servizi lavoro per persone disoccupate da almeno 6 mesi (DD n. 524/2016) e alla loro ammissibilità. Le Disposizioni forniscono inoltre indicazioni specifiche per il corretto utilizzo dei sistemi informativi e degli strumenti a supporto della gestione delle azioni.

Per quanto attiene i controlli è necessario fare riferimento a quanto definito nell'Allegato B, *Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte*, approvato con DD n. 807 del 15/11/2016.

2. DESTINATARI

Stante le indicazioni contenute nel Bando, si riportano le seguenti specifiche.

I destinatari sono i **disoccupati**, così come definiti dall'art. 19 del D.lgs. 150/2016, domiciliati in Regione Piemonte, che siano entrati in disoccupazione da almeno 6 mesi con le seguenti caratteristiche:

- o non percettori di ammortizzatori sociali, anche privi di esperienza professionale;
- o percettori di ammortizzatori sociali (ai sensi del D.Lgs. n. 22/2015, inclusi quelli mobilità);
- o non percettori e percettori di ammortizzatori sociali con contratto di lavoro inferiore a 6 mesi a tempo determinato.

Si specifica per completezza che sono **inclusi** tra i destinatari:

- con partita iva, con un reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione che percepiscono un ammortizzatore sociale, che risultano in questa condizione da almeno 6 mesi;
- le persone disoccupate da almeno 6 mesi in condizioni di 'grave disagio economico' (anche percettori del Sostegno per l'Inclusione Attiva – SIA) che, non avendo ulteriori fattori di grave emarginazione e fragilità, non sono tra i destinatari del "Buono servizi lavoro per le Persone in condizione di particolare svantaggio".

I 6 mesi decorrono in tutti i casi dalla data di ingresso in stato di disoccupazione sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP – funzionalità "Provvedimenti"). Per calcolare il periodo di disoccupazione si contano, pertanto, 6 mesi a partire dalla data di accertamento dello stato; ad esempio, se la data di inizio della disoccupazione è il 15 luglio 2016, la persona può essere presa in carico a partire dal 15 gennaio 2017.

Nel SILP, **al momento della presa in carico**, lo stato occupazionale della persona deve essere I o D (che a seconda delle categorie di lavoratore possono essere seguiti da una numerazione specifica). La presa in carico corrisponde all'apertura del primo Piano di Azione Individuale.

Si ricorda che **non rientrano** tra i destinatari del Bando i giovani under 30anni e le persone disabili certificate ai sensi della legge 68/99 in quanto se iscritte al collocamento mirato possono essere

<i>Direzione Coesione Sociale</i>	Settore Lavoro e Inclusione sociale
Disposizioni operative - Buono servizi lavoro Disoccupati	Pagina 4 di 10

destinatari delle misure finanziate con il Fondo Regionale Disabili (D.G.R. n. 15-4165 del 7 novembre 2016).

Si ricorda inoltre che, in ragione delle misure nazionali finanziate sul PON SPAO in relazione a target simili al Bando (es. assegno di ricollocazione), la Regione si riserva la facoltà di modificare/integrare la platea dei potenziali destinatari.

3. AZIONI AMMISSIBILI

Stante le indicazioni contenute nel Bando, e le regole di ammissibilità al finanziamento ivi riportate, si riportano le seguenti ulteriori specifiche.

I **servizi di orientamento e ricerca attiva** sono ammissibili a finanziamento se nel relativo Piano di Azione Individuale (vedi oltre par. 4.1) sono presenti i seguenti elementi:

- o valorizzazione degli attributi relativi alla tipologia di destinatari (vedi oltre par. 4.1.1);
- o compilazione del Questionario informatizzato che rappresenta il 'documento di restituzione finale' previsto dal Bando;
- o compilazione e aggiornamento in tutte le sue parti della Scheda anagrafico e professionale della persona.

Si ricorda che i servizi di orientamento e ricerca attiva devono essere realizzati entro 3 mesi dalla data di apertura del PAI.

Per ulteriori dettagli si veda il *Manuale d'uso – Buono servizi Disoccupati*, reso disponibile dal CSI Piemonte, pubblicato e periodicamente aggiornato sul Sistema Piemonte.

I **servizi di tutoraggio del tirocinio e del lavoro breve** sono riconosciuti una volta sola, in alternativa:

- sul tirocinio di durata pari o superiore a 3 mesi; il tutoraggio può essere erogato a valere su di un solo tirocinio;

oppure

- sull'inserimento al lavoro di breve durata (superiore a 3 mesi e inferiore a 6 mesi); il tutoraggio può essere erogato a valere su di un solo rapporto contrattuale e non è riconosciuto nel caso di proroga/rinnovo del contratto stesso.

Le attività di tutoraggio, come tutti gli altri servizi al lavoro finanziati, devono svolgersi di regola nella sede dell'Operatore (vedi oltre cap. 4), ma stante la possibilità offerta dal Bando di realizzare i servizi di tutoraggio anche in impresa, la Regione fornirà agli Operatori che ne faranno richiesta appositi Registri cartacei a supporto della registrazione del servizio realizzato sul posto di lavoro.

Si ricorda che le imprese che ospitano tirocinanti devono effettuare, ai sensi della DGR 74/2013, le procedure previste dal sistema regionale dei tirocini (convenzione, progetto formativo, comunicazione obbligatoria e utilizzo del Portale tirocini), registrare la presenza/frequenza del tirocinante e conservarne

<i>Direzione Coesione Sociale</i>	Settore Lavoro e Inclusione sociale
Disposizioni operative - Buono servizi lavoro Disoccupati	Pagina 5 di 10

relativa documentazione. Nel caso in cui l'impresa non sia dotata di propri sistemi di rilevazione delle presenza/frequenza, può utilizzare il modello di registro di frequenza del tirocinio messo a disposizione dalla Regione Piemonte sul proprio sito.

Il **servizi di incrocio D/O** (a risultato) è riconosciuto per un contratto di inserimento al lavoro di lunga durata; si ricorda che l'Operatore può valorizzare il servizio nei seguenti casi:

- avvio di contratto di durata nominale pari o superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato;
- mediante la somma di più contratti brevi (proroghe/rinnovi), attivati presso la stessa impresa, che permettano di raggiungere una durata nominale di 6 mesi di lavoro entro 6 mesi dall'avvio del primo contratto.

Si ricorda che il servizio a risultato è pari a 1.006 euro per contratti a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi e di 1.388 per contratti a tempo indeterminato (di cui all'Allegato B della DD. n. 643/2013).

Il **contributo a copertura dell'indennità di tirocinio** è riconosciuto con le seguenti regole:

- o unicamente per tirocini di 6 mesi, a tempo pieno¹, da progetto formativo;
- o in misura pari a 1 mensilità per gli under 50 anni (600 euro) e a 3 mensilità per gli over 50 anni (1.800 euro).

Nel caso il tirocinio si concluda anticipatamente, il contributo è riconosciuto a condizione che vi sia stata regolare frequenza del tirocinante per almeno 3 mesi nel caso di under 50 e per almeno 4 mesi nel caso di over 50. Gli under 50 sono le persone che non hanno compiuto 50 anni, gli over 50 sono le persone che li hanno compiuti.

Gli Operatori sono inoltre tenuti ad **informare** le persone che qualora al termine del percorso realizzato non venga attivato un tirocinio o un contratto di lavoro, possono rivolgersi ad altri Operatori, ammessi all'Elenco dei Soggetti attuatori, per usufruire di ulteriori servizi finalizzati all'inserimento in impresa, nel rispetto delle regole di cumulabilità delle azioni previste dal Bando.

Si ricorda infine che i servizi denominati **Gestione del percorso** (attivazione delle misure di conciliazione, formazione breve, validazione competenze, indennità di partecipazione) saranno realizzabili quando saranno approvati i dispositivi attuativi delle suddette misure.

4. REALIZZAZIONE ATTIVITÀ E GESTIONE PAI

Stante le indicazioni contenute nel Bando, si riportano le seguenti specifiche.

I servizi al lavoro devono essere realizzati in presenza della persona e registrati sia mediante supporto informatico (Piano di azione individuale) che sugli apposti registri cartacei, da richiedere alla Regione, assegnati a ciascuna sede operativa e non utilizzabili in altri luoghi, ad eccezione dei Registri dedicati alle

¹ La durata del tempo pieno è definita in analogia a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali applicati dall'azienda ma non può comunque superare le 40 ore settimanali (DGR 74/2013).

attività di tutoraggio presso l'impresa qualora l'Operatore ne faccia richiesta (vedi sopra cap. 3). Solo nel caso dei servizi 'a risultato' e delle ore di back office nei registri cartacei viene inserita l'attività ma non deve essere apposta la firma dell'utente.

Il case manager potrà svolgere le attività unicamente presso le sedi ammesse ad operare sul Bando (presenti nell'Elenco dei Soggetti attuatori approvato dalla Regione).

4.1. PAI per i servizi al lavoro

Di seguito le tipologie di Piano di Azione Individuale e le regole sul loro utilizzo (apertura, chiusura, durata, non contemporaneità, ecc.), il cui rispetto rappresenta condizione per il riconoscimento dei servizi. Si ricorda che i massimali delle ore di servizio erogabili sono stabilite nel Bando nel capitolo 5 come anche le modalità di erogazione (individuale o a piccoli e grandi gruppi e il back office).

I PAI previsti per il Bando sono i seguenti:

PIANI AZIONE INDIVIDUALE	CONTENUTI DEI PAI	REGOLE DI UTILIZZO
PAI Servizi di PAL	Servizio A3 (orientamento) Servizio A4 (cons. orientat.) Servizio A5.1 (r. attiva)	L'apertura del PAI sancisce la presa in carico della persona. Il PAI deve essere chiuso al termine delle attività e comunque non oltre 3 mesi dalla data di apertura. Nel PAI deve risultare compilato il Questionario di restituzione finale.
PAI Tirocinio	Servizio A5.2a (tutoraggio tirocinio)	Il PAI deve avere la stessa data inizio della COB o una data precedente; nel caso si aprisse nei giorni successivi alla COB si ricorda, al momento dell'apertura del PAI, di allineare la sua data inizio alla comunicazione di avviamento. Il PAI deve chiudersi : - al termine delle attività o a conclusione del tirocinio; - comunque entro 15 giorni se il tirocinio non viene attivato.
PAI Lavoro	Servizio A5.2b (tutoraggio lavoro breve) Servizio A6 (incontro D/O)	Il PAI deve avere la stessa data inizio della COB o una data precedente; nel caso si aprisse nei giorni successivi alla COB si ricorda, al momento dell'apertura del PAI, di allineare la sua data inizio alla comunicazione di avviamento. Ad ogni PAI deve essere associata la COB del contratto di lavoro di riferimento, quindi: - nel caso il cui il servizio A5.2b e il servizio A6 siano realizzati sullo stesso contratto, il PAI è uno solo; - nel caso invece il contratto su cui si realizza A6 è diverso da quello su cui si è realizzato A5.2b deve essere aperto un nuovo PAI. Si specifica che il servizio a risultato (A6) può essere flaggato come erogato dal giorno successivo l'assunzione oppure entro 6 mesi nel caso si ricorra alle proroghe. Il PAI deve comunque chiudersi entro 15 giorni se il contratto di lavoro non viene attivato.

<i>Direzione Coesione Sociale</i>	Settore Lavoro e Inclusione sociale
Disposizioni operative - Buono servizi lavoro Disoccupati	Pagina 7 di 10

PAI Prese in carico successive	Servizio A5.1 Servizio A5.2a Servizio A5.2b Servizio A6	L'apertura del PAI sancisce la presa in carico della persona. Il PAI deve essere chiuso al termine delle attività secondo le modalità sopra descritte per i servizi analoghi e comunque entro 15 gg dall'apertura nel caso in cui non si verifichi l'inserimento in impresa; in quest'ultimo caso il PAI deve essere chiuso come 'non rendicontabile'.
---------------------------------------	--	---

Il mancato rispetto delle regole di utilizzo dei Piani di Azione Individuale può comportare la non ammissibilità a finanziamento dei servizi realizzati.

Per ulteriori dettagli si veda il *Manuale d'uso – Buono servizi Disoccupati da almeno 6 mesi*, reso disponibile dal CSI Piemonte, pubblicato e periodicamente aggiornato sul Sistema Piemonte.

4.1.1. Gli attributi dei PAI (per tipologia di destinatari)

Per ragioni legate alla classificazione POR, al legame delle risorse disponibili con le priorità di investimento 8i e 8v (di cui al capitolo 7 del Bando) e dei relativi flussi finanziari, in ciascuno dei PAI per i servizi al lavoro previsti nella tabella di cui sopra, al momento della loro apertura devono essere valorizzati gli attributi relativi alle differenti tipologie di destinatari così come di seguito definite:

- o disoccupato da 6 a 12 mesi (1° periodo)
- o disoccupato da 6 a 12 mesi (2° periodo)
- o disoccupato da 12 a 24 mesi e oltre.

Gli attributi del PAI codificati con "1° periodo" sono da assegnare fino a quando non sarà più possibile prenotare i servizi sui PAI a cui viene assegnato tale valore. Questo non incide in alcun modo sul budget complessivo assegnato all'Operatore che rimane invariato, né comporta dei vincoli sulla tipologia di utenti che si intende trattare.

Nel caso in cui nel corso della realizzazione dei servizi su di un utente, non sia possibile per l'Operatore prenotare tutte le ore necessarie ma solo una parte di esse, potrà chiudere il PAI come non rendicontabile e potrà aprire un nuovo PAI, codificandolo con l'attributo "2° periodo".

La mancata valorizzazione degli attributi dei PAI non permette la loro apertura nel sistema informativo.

Per ulteriori dettagli si veda il *Manuale d'uso – Buono servizi Disoccupati da almeno 6 mesi*, reso disponibile dal CSI Piemonte, pubblicato e periodicamente aggiornato sul Sistema Piemonte.

4.2. PAI per il contributo indennità di tirocinio

Nel caso di attivazione di un tirocinio di 6 mesi a tempo pieno viene riconosciuta all'impresa: 1 mensilità (disoccupati under 50) o 3 mensilità (disoccupati over 50 anni), secondo le regole di ammissibilità definite dal Bando e qui riportate nel cap. 3.

La **prenotazione** del contributo viene effettuata dall'Operatore mediante l'apertura del PAI Contributo indennità di tirocinio che ha le seguenti regole di utilizzo:

PIANI DI AZIONE INDIVIDUALE	CONTENUTI DEI PAI	REGOLE DI UTILIZZO
PAI Contributo indennità di tirocinio	<ul style="list-style-type: none"> o Tirocini under 50 (600 euro) o Tirocini over 50 (1800 euro) <p><i>[parametri standard]</i></p>	<p>Il PAI deve avere la stessa data inizio della COB o una data precedente; nel caso si aprisse nei giorni successivi alla COB si ricorda al momento dell'apertura del PAI di allineare la sua data inizio alla comunicazione di avviamento.</p> <p>L'Operatore deve flaggare unicamente il servizio 'a preventivo' e, a conclusione del tirocinio, non deve flaggare erogato né chiudere il PAI in quanto tale operazione è riservata agli uffici regionali.</p>

L'Operatore si deve quindi limitare a prenotare il servizio corrispondente alla tipologia di destinatario.

La **Regione**, in fase di istruttoria della domanda di rimborso del contributo da parte dell'impresa, **procede a chiudere i PAI** e, nel caso la domanda sia valutata ammissibile (vedi oltre cap. 5), procede ad inserire il numero di ore effettive frequentate dal tirocinante e a flaggare il servizio come erogato.

NB. Il mancato rispetto delle regole sopra riportate da parte dell'Operatore può comportare per l'impresa il non riconoscimento del contributo.

Per ulteriori dettagli si veda il *Manuale d'uso – Buono servizi Disoccupati da almeno 6 mesi*, reso disponibile dal CSI Piemonte, pubblicato e periodicamente aggiornato sul Sistema Piemonte.

4.3. Integrazioni e variazioni in corso d'opera

Non è consentito aggiungere sedi operative nel corso delle attività.

Per le domande di inserimento di nuovi case manager, la Regione provvede alla valutazione e ammissione ad operare nel Bando entro il 28 febbraio 2017 per le domande pervenute fino al 31 gennaio, entro il 30 aprile per le domande pervenute fino al 31 marzo.

4.4. Conclusione delle attività

A parziale modifica del par. 10.5 del Bando, si specifica che le attività finanziate **si concludono il 30 settembre 2017** e a partire da questa data non potranno più essere prenotate ulteriori risorse sui PAI.

Tutti i servizi prenotati a tale data devono essere portati a compimento, e i relativi **PAI essere chiusi**, entro e non oltre il **31 marzo 2018**.

Nel caso dei servizi di tutoraggio e dei contributi per le indennità di tirocinio si osservano le seguenti regole:

- o gli Operatori devono concludere il servizio di tutoraggio entro il 31 marzo anche se il tirocinio o il lavoro proseguono oltre tale data;

<i>Direzione Coesione Sociale</i>	Settore Lavoro e Inclusione sociale
Disposizioni operative - Buono servizi lavoro Disoccupati	Pagina 9 di 10

- o le imprese possono presentare domande di rimborso del contributo, per tirocini attivati entro il 30 settembre 2017, fino al **31 maggio 2018**, anche se il tirocinio prosegue oltre questa data, secondo le regole riportate nel successivo cap. 5.

5. RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI TIROCINIO

L'impresa può presentare domanda di rimborso del contributo unicamente a conclusione del tirocinio, dal giorno successivo la data di comunicazione obbligatoria di cessazione, fino al 31 maggio 2018 termine ultimo per la presentazione delle domande.

L'ammissibilità del contributo è legata ai seguenti elementi:

- o tirocinio di 6 mesi a tempo pieno (da progetto formativo caricato sul Portale Tirocini regionale) con relativa comunicazione obbligatoria;
- o tirocini attivati entro il 30 settembre 2017;
- o presenza del PAI Contributo indennità tirocinio regolarmente sul SILP, con valorizzato il servizio 'a preventivo', la cui responsabilità è in capo all'Operatore, soggetto proponente il tirocinio;
- o nel caso di conclusione anticipata del tirocinio, regolare frequenza del tirocinante di almeno 3 mesi per gli under 50 e di almeno 4 mesi per gli over 50;
- o tenuta dei registri di frequenza dei tirocini in impresa da parte del soggetto ospitante (vedi cap. 3), di cui si chiederà di allegare copia informatica in fase di presentazione della domanda;
- o cedolino/documento attestante il pagamento delle indennità al tirocinante.

La Regione nel caso l'istruttoria di esito positivo, ammette a finanziamento la domanda di contributo e procede al suo pagamento direttamente all'impresa.

La procedura che l'impresa dovrà seguire per presentare la domanda di contributo sarà pubblicata sul sito regionale.

6. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEGLI OPERATORI

La valutazione delle performance degli Operatori sarà effettuata sulla base dei risultati da essi ottenuti nel periodo 2016/2017; la Regione comunicherà agli Operatori l'intervallo temporale di riferimento che si ricorda sarà uguale per tutti.

Gli esiti della valutazione delle performance ottenuta nel periodo 2016-2017 contribuiranno, insieme ad ulteriori requisiti di valutazione, alla composizione della graduatoria dei soggetti attuatori e al dimensionamento delle risorse disponibili per ciascuno di essi nei successivi dispositivi attuativi della DGR 20/2016. La Regione definirà la batteria di indicatori, relativi pesi e punteggi, nel Manuale per la valutazione dei soggetti attuatori dei suddetti dispositivi.

<i>Direzione Coesione Sociale</i>	Settore Lavoro e Inclusione sociale
Disposizioni operative - Buono servizi lavoro Disoccupati	Pagina 10 di 10

Si ricorda che la valutazione delle performance ha come oggetto di osservazione il singolo Operatore, abbia esso operato da solo o come capofila/componente della ATI/ATS, e non verranno misurati i risultati ottenuti dal raggruppamento nel suo complesso.

Nella valutazione delle performance degli Operatori la Regione terrà conto:

- o degli **esiti occupazionali** in termini di inserimenti in impresa conseguiti sulle persone coinvolte e si terrà conto della tipologia di inserimento (tirocinio o lavoro), della durata dell'inserimento e dei tempi di attivazione dell'inserimento dalla presa in carico;
- o dei **servizi realizzati** in termini di tipologia, volume e tempi di erogazione, di ciascun Operatore e di ciascuna delle sue sedi operative, sia esso candidato come singolo che come componente di una ATI/ATS;
- o della **capacità erogativa** di ciascun Operatore in termini di consumo delle risorse disponibili, nel caso di ATI/ATS si fa riferimento all'importo di risorse riconosciuto e determinato dalla Regione per sede operativa moltiplicato per le sedi candidate dal singolo componente il raggruppamento;
- o di eventuali **comportamenti non conformi** rilevati nell'ambito delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione.

Si specifica che la Regione in relazione alla persone coinvolte nei percorsi, attribuirà un differente peso in termini di punteggio a seconda delle caratteristiche anagrafico-professionali di ciascuno in termini di genere, età, titolo di studio e durata disoccupazione. Verrà attribuito un maggiore punteggio in linea generale alle seguenti caratteristiche:

- **età**, si terrà conto del maggiore coinvolgimento di persone con un'età maggiore;
- **titolo di studio**, si terrà conto del maggiore coinvolgimento di persone con un basso livello di istruzione (non diplomati o laureati);
- **durata disoccupazione**, si terrà conto del maggiore coinvolgimento delle persone con una disoccupazione maggiore.

Rispetto alla presenza di una **specificata condizione di difficoltà ulteriore** (ad esempio i disoccupati sono percettori del Sostegno di Inclusione Attiva, SIA), la Regione si riserva di tenerne conto in termini qualitativi per la selezione sui nuovi dispositivi attuativi.